



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI**

**ORIGINALE**

**Ufficio Coordinamento Deliberazioni**

N. di catalogazione generale ..... 757.....

Del 12/11/2018

**Certificato di pubblicazione**  
**Affissa all'Albo Pretorio della Città**

per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Messo Notificatore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 01/03/91 del 09.04.2018**

**Oggetto: Indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio- DETERMINAZIONE ANNO 2018**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che nel Comune di Ercolano si sono svolte in data 31 Maggio 2015 le elezioni amministrative;

**VISTO** il Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dedicato allo status degli amministratori locali;

**PRESO ATTO** che:

- a seguito dello svolgimento delle elezioni comunali tenutesi in data 31 maggio 2015 per il rinnovo degli organi politici è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco l'avv. Ciro Buonajuto nonché i componenti del Consiglio Comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22.07.2015, esecutiva ai sensi di legge si è proceduto alla convalida dei 24 Consiglieri comunali eletti;
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla surroga di un Consigliere Comunale;
- con decreto sindacale n. 48 del 18.07.2015 registrato in pari data al prot. n. 36347 come modificato con decreto sindacale n. 37 dell'8.07.2016, registrato in pari data al prot. n. 33639, è stata nominata la Giunta comunale composta da n. 7 Assessori:

Vice Sindaco e Assessore del Comune, dott. Luigi FIENGO, nato a Ercolano (NA), il 13.02.1973	<i>"Attività sportive, educazione allo sport e gemellaggi sportivi; Diffusione della pratica sportiva; Storia ed identità cittadine; Servizi demografici e statistici; Politiche Veterinarie e tutela degli animali"</i>
Assessore del Comune, prof.ssa Giuliana DI FIORE, nata a Napoli (NA) il 04.02.1962	<i>"Interventi pianificatori in materia Urbanistica, Piano Urbano Comunale e Politiche Ambientali (sviluppo sostenibile e agenda 21); Politiche Agricole, Gestione del Piano Commerciale; Piano Urbano Traffico; Piano Urbano parcheggi; Viabilità, Segnaletica stradale; Condoni edilizi; Decoro urbano, Affissioni e cartellonistica"</i>



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI**

**ORIGINALE**

Assessore del Comune, dott.ssa <b>Ivana DI STASIO</b> , nata a Napoli (NA) il 11.05.1978	"Turismo; Promozione dei siti archeologici e turistici e relazioni con soggetti istituzionali deputati alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico - archeologico ercolanese, Siti Unesco, manifestazioni e spettacoli"
Assessore del Comune dott.ssa <b>Claudia IMPROTA</b> , nata a Napoli (NA) il 07.02.1988	"Pubblica Istruzione, Pari opportunità, Servizi alle imprese (start up ed internazionalizzazione); Politiche Occupazionali; Politiche per la Formazione; Politiche per la infanzia (Città a misura di bambino) e Ludoteche; Pace e Cooperazione Internazionale, Attivazione processi di partecipazione democratica (consulte cittadine) - Rapporti con i centri di aggregazione per gli anziani"
Assessore del Comune, perito agrario <b>Giampiero PERNA</b> nato a Cercola (NA) il 13.09.1977	"Trasporti scolastici - Beni confiscati - Politiche sanitarie; politiche della casa; Integrazione dei soggetti diversamente abili e dei soggetti a rischio di esclusione sociale (anziani, immigrati, sostegno al reddito delle fasce povere della popolazione); Legge n. 328/00, valorizzazione dell'apporto alla vita cittadina dei diversamente abili, Servizi cimiteriali e Risorse Mare"
Assessore del Comune l'avv. <b>Lucio PERONE</b> nato a Torre del Greco (NA) il 12.06.1978	"Lavori Pubblici; Protezione Civile; Risorse umane; Affari legali; Regolamenti comunali; Trasporti; Trasparenza; Toponomastica";
Assessore del Comune dott. <b>Pietro Paolo MAURO</b> nato a Napoli (NA) il 05.02.1965	"Attività produttive e Suap; Centri Commerciali Naturali; Aree mercatali e rapporti con le associazioni di categoria; Programmazione Economica e Politiche di Bilancio; Risorse finanziarie, controllo di gestione, Partecipate ed Enti Istituzionali; Patrimonio e Verde pubblico"

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 1/3/115 del 18.05.2017- catalogata al n. 1038 del 26.05.2017, ed in particolare il punto 2° con cui venne stabilito:

1. "di **quantificare** alla luce di tutte le disposizioni di legge, interpretazioni e considerazioni riportate in premessa, che si intende di seguito integralmente e fedelmente trascritta, le indennità di funzione spettanti al sindaco, al vicesindaco ed agli assessori comunali sulla base di quanto previsto dall'articolo 82 del D.Lgs. n.267/2000 e dal DM n.119/2000, in conformità alla dimensione demografica dell'ente alla data del 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2016 ed alla conseguente categoria di cui alla tabella "A" allegata al D.M. Interno n.119 del 04.04.2000 come riportato nella tabella che segue, tenuto conto del valore di esse alla data del 30.09.2005, aumentata delle percentuali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), lett. b) e c) del DM 119/2000, ridotta del 10% come previsto l'articolo 1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006):

Carica	Indennità risultante DM n.119/2000 tabella A (in euro)	Indennità risultante alla data del 30 settembre 2005 (comprensiva dell'aumento del 20% in applicazione dell'incremento discrezionale di cui al comma 11 dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000) (in euro)	Aumento art. 2 lettera a) DM 119/00 (5%) (in euro)	Aumento art. 2 lettera b) DM 119/00 (3%) (in euro)	Aumento art. 2 lettera c) DM 119/00 (2%) (in euro)	Totale spettante prima delle riduzioni (in euro)	Riduzione art.1, c.54, legge 66/2005 (10%) (in euro)	Riduzione Patto Stabilità	Totale teorico spettante Anni 2015 2016 2017 (in euro)
Sindaco	A = 4.131,66	4.957,99	247,90	148,74	99,16	5.453,79	545,38	///	4.908,41
V. Sindaco	B = 3.098,75 75% di A	3.718,50	185,93	111,56	74,37	4.090,36	409,04	///	3.681,32



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI**

**ORIGINALE**

Assessore	C = 2.479,00 60% di A	2.974,80	148,74	89,24	59,50	3.272,28	327,23	///	2.945,05
-----------	--------------------------	----------	--------	-------	-------	----------	--------	-----	----------

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 01/03/116 del 18.05.2017 con cui, al punto 2 del dispositivo, è stata stabilita la misura dell'indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio:

*" 2. di quantificare l'indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale dalla data di nomina a tutto l'anno corrente nella misura pari a quella attribuita agli assessori giusta determinazione dirigenziale n. 01/03/115 del 18.05.2017 ossia: € 2.945,05 mensili lorde;"*;

**CONSIDERATO** che si ravvisa la necessità di determinare la indennità di funzione del Presidente del Consiglio a valere l'anno 2018;

**ATTESO** che il bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 26.04.2017 ed il bilancio 2018-2020 non è stato ancora approvato;

**VISTO** l'art.82 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.to L.vo 18 agosto 2000 n.267, che ha ridefinito la disciplina dello status degli amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

**ATTESO** che il succitato articolo stabilisce:

- *"1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.*
- *2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.*
- *3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.*
- *4. (abrogato dall'art. 2, comma 25, legge n. 244 del 2007)*
- *5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.*
- *6. (abrogato dall'art. 2, comma 25, legge n. 244 del 2007)*
- *7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.*
- *8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:*
  - *a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI**

**ORIGINALE**

- *b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- *c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- *d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- *e) (lettera soppressa dall'articolo 5, comma 6, legge n. 122 del 2010)*
- *f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.*
- *9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.*
- *10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.*
- *11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.”;*

**VISTO** il D.M. n.119/2000, ed in particolare, l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;

**VISTO** l'art.1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006) che stabilisce letteralmente: “1. 54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) *le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;*
- b) *le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;*
- c) *le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.”*

(La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 157 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si riferisce ai titolari degli organi politici regionali.)

**VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il quale all'articolo 76 comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11, dell'articolo 82 del D.lgs. n.267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei rispettivi organi, di stabilire incrementi alla misura delle indennità rispetto ai limiti previsti dal D.M. n.119/2000;

**VISTA** la L.122/2010 di conversione con modifiche del D.L. n. 78/2010 che:

- all'art. 6, comma 3, stabilisce che dal 1° gennaio 2011 tutte le indennità, compensi, gettoni ecc. corrisposti dalle pubbliche Amministrazioni sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del citato comma;



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI**

**ORIGINALE**

- all'art. 5, comma 7, demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4.4.2000, n. 119. Lo schema del predetto decreto del Ministro dell'Interno è stato approvato dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2. 2.2011, ma non è stato ancora emanato dal Ministro;

**DATO ATTO** che il Ministero dell'interno, con parere del 13 maggio 2011, n. 15900/82, ha rilevato che l'art. 5, c. 7 del DL. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, ha stabilito che la riduzione delle indennità, della quale lo stesso DL. 78 ha previsto le misure percentuali, è disposta con decreto ministeriale, per un periodo non inferiore a tre anni. La riduzione sarà pertanto applicata a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che determinerà i nuovi importi delle indennità di funzione (ed eventualmente dei gettoni di presenza). La procedura per l'emanazione del decreto è tuttora in corso di definizione;

**VISTO** l'articolo 7, comma 2, lettera e) del D.lgs. 6 settembre 2011, n.149, ove è testualmente disposto: " 2. *In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:....*

*e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010"*

**VISTA** la legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce, per fascia demografica di appartenenza, il numero dei componenti della Giunta Comunale;

**RITENUTO** di dover determinare, a decorrere della loro nomina, l'importo delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori;

**PRECISATO** che le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Elenca, infatti, l'art. 50 del Tuir, alla lett. g), fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

**DATO ATTO** che questo ente non ha violato i vincoli normativi del Pareggio di Bilancio per l'anno 2017;

**PRECISATO** che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 82 agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 81 del T.U.;
- Lavoratori che si trovano in posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa non retribuita e non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – Cass. Sez. lavoro. 14 agosto 2008
- n. 15880; posizione di lavoratori socialmente utili – C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253);
  - Lavoratori autonomi ed imprenditori;
  - Pensionati;
  - Casalinghe;
  - Studenti;
  - Militari;



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI**

**ORIGINALE**

- Privi di occupazione;

**CONSIDERATO che:**

- la pronuncia /delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 ha disposto che, in mancanza di un limite temporale alla vigenza della disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266 (finanziaria 2006), il taglio ivi operato del 10% sull'ammontare delle indennità risultanti alla data del 30.9.2005 deve ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006;
- tale interpretazione secondo cui il legislatore, con la successione di norme sopra citate, abbia voluto incidere sulla facoltà inizialmente prevista in capo agli enti locali ex art. 82 c. 11 del TUEL di incrementare l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, limitandola fino ad escluderla, risulta condivisa sia dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i quali con numerosi pareri forniti agli enti locali si sono espressi in tal senso;
- la Corte dei conti in sezione regionale di controllo per la Lombardia con il parere n. Lombardia/432/2013/PAR del 26 settembre 2013 in risposta ad un quesito del Comune di Seveso ha avuto modo di indicare quanto di seguito riportato: *"I criteri per la determinazione dell'indennità sono stati fissati nel Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, frutto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Successivamente, l'art. 1 comma 54 contenuto nella legge finanziaria del 2006 ( legge n. 266/2005) ha così statuito: "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del dieci per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali e delle comunità montane, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita". Il D.L. n. 112/2008 ha sostituito per intero il comma 11 dell'art. 82 TUEL, per cui da ciò discende che: 1) nessun incremento di indennità è ora più possibile deliberare, né con atto di giunta, né con atto del consiglio ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 119/2000; 2) le indennità devono essere ridotte del 30% rispetto all'ammontare alla data del 30 giugno 2010 se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno. Il decreto legge n. 78/2010 (convertito con modifiche nella legge n. 122/2010), all'articolo 5, è ulteriormente intervenuto con finalità di contenimento della spesa. Il comma 7 precisa che con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82 comma 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato, altresì, l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti degli organi elettivi. In altri termini, l'art. 5 comma 7 del d.l. n. 78/2010 prevede che, in attuazione della procedura disciplinata dall'art. 82 comma 8 del TUEL, con il citato decreto ministeriale siano determinate le indennità e i compensi nella nuova quantificazione soggetta alla diminuzione prevista dalla manovra finanziaria di cui al predetto D.L. n. 78/2010. L'articolo in questione, pur definendo la durata almeno triennale e le percentuali di riduzione per le indennità degli amministratori locali, ne affida la disciplina di dettaglio alla fonte secondaria, necessariamente prodromica all'effettiva applicazione, dovendosi individuare la base per la misurazione delle riduzioni percentuali indicate (ad es. ad una certa data o alla misura edittale) e la decorrenza della durata almeno triennale di tale riduzione. Ergo, nelle more di tale disciplina regolamentare, antecedentemente all'esegesi nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 1/2012 la giurisprudenza contabile ha ritenuto ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi, con la possibilità per l'ente locale di rideterminare l'indennità nella sola misura tabellare, sia a livello di componente di base sia nelle maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 (Corte dei Conti, sez. reg. controllo per il Lazio, del. n. 15/2009). Tenuto conto, peraltro, che queste ultime non sono necessariamente cumulabili né dovute in modo automatico, bensì maturano solo in presenza*



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI**

**ORIGINALE**

*dei presupposti e delle condizioni indicate dal regolamento, il relativo riconoscimento sarebbe subordinato all'adozione di una deliberazione avente efficacia di accertamento dichiarativo, con la quale l'amministrazione interessata ne attesta sotto la propria responsabilità l'esistenza. Va da sé che detta deliberazione non potrebbe essere applicata retroattivamente e neppure mantenuta ultrattivamente in vita oltre l'esercizio finanziario di riferimento, in assenza di atti confermativi espressi che ne affermino la perdurante legittimità. D'altronde, la Sezione, in materia, ha già precisato che "le indennità tabellari sono determinate nel loro limite massimo, non più incrementabile se non avuto riguardo al meccanismo stabilito dall'articolo 2 lett. a), b), c) del citato decreto ministeriale. Trattandosi di parametri non rigidamente determinati, bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (parametro indicato nella lettera a) e della virtuosità risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato dall'ente, con riferimento sia alle entrate proprie rispetto al totale delle entrate (lettera b), sia alla spesa corrente pro capite (lett. c), la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta ogni anno e certificata in una delibera ad hoc a cura dell'ente locale, la quale si limiti anche solo a verificare il mero mantenimento dei parametri di legge" (del. n. 418/2010) Conclusivamente, si può asserire che il D.M. n. 119/2000 rimane in vigore come griglia di riferimento per la determinazione delle indennità, il cui ammontare, però, deve tenere conto delle norme successivamente entrate in vigore al fine di decurtare le stesse, in un contesto complessivo di riduzione delle spese.";*

- la Corte dei Conti Piemonte, nella Delibera n. 198 del 22 ottobre 2014, esprime un parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 (c.d. "Legge Delrio"). La Sezione osserva che le normative in tema di determinazione dell'indennità di funzione si pongono nell'ottica di contenimento della spesa pubblica per le funzioni latamente politiche e, pertanto, devono ritenersi norme inderogabili sotto il profilo del tetto di spesa da esse fissato. Detto in altri termini, se la normativa richiamata (in particolare, il Dm. n. 119/00 e l'art. 82 del Tuel) fissa dei limiti massimi al valore dell'indennità di funzione erogabile agli Amministratori, è evidente che sarebbe del tutto legittima una determinazione di valore inferiore, mentre sarebbe del tutto illegittima una determinazione in spregio dei limiti normativi. Né a diversa conclusione può indurre il recente art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 a mente del quale "I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti"; Com'è evidente dal tenore letterale della disposizione, il riferimento all'invarianza della spesa non costituisce un principio di carattere generale ma si ricollega alla previsione contenuta nel comma 135, relativa alla rideterminazione (eventualmente in aumento) del numero di Consiglieri comunali e Assessori. Infatti, stante l'incremento di Consiglieri comunali, infatti, è necessario rideterminare in riduzione le indennità di funzione al fine di rispettare il tetto complessivo di spesa previgente. Ma tale tetto complessivo, si ribadisce, si ricollega alla fattispecie specifica di cui al comma 135, senza in alcun modo incidere sui limiti individuali già fissati dall'art. 82 del Tuel e dal Dm. n. 119/00. In ultimo, la Sezione ricorda che l'Organo legittimato alla determinazione delle indennità di funzione è il Consiglio comunale, trattandosi di spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett. l) del Tuel).
- la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – delib. 132/2015/PAR richiama il deliberato della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG, che ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia n. 1 del 2012, circa l'attualità e la vigenza della decurtazione del 10%, ribadendo il carattere strutturale delle riduzioni previste dall'art.1, comma 54 della legge 266/2005, anche alla luce dei più recenti interventi normativi, in particolare, il disposto di cui all'art. 1, comma 136, della recente legge 7 aprile 2014, n. 56. Tali pronunce ricordano che l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi
- la sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti con la deliberazione n. 208 del 21 dicembre 2015 ha reso alcuni importanti chiarimenti per una corretta applicazione dei provvedimenti vigenti in materia di emolumenti degli amministratori locali. I magistrati contabili del Lazio, infatti, hanno fatto chiarezza sul complesso quadro normativo



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI**

**ORIGINALE**

soggetto negli anni ad "alluvionali interventi normativi" che hanno dato luogo ad alcune disorganicità con conseguenti difficoltà ed incertezze interpretative sulla corretta modalità di calcolo delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, stabilendo che è possibile rideterminare le indennità degli amministratori locali se sono state ridotte in misura maggiore di quanto fissato dalla legge, purché si rispetti l'abbattimento del 10% previsto dalla Legge n. 266/2005. Per il calcolo dell'invarianza della spesa disposto dall'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, si deve quindi fare riferimento all'indennità massima teorica prevista dal DM 119/2000, applicando la riduzione del 10% ex art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005, come affermato in via definitiva, dopo alterne pronunce, dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con delibera n. 1/CONTR/12 del 24/11/11;

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Puglia, 23 febbraio 2017, n. 24 che conferma che la partecipazione dei consiglieri comunali alla Conferenza dei capigruppo non dà diritto alla percezione del gettone di presenza di cui all'articolo 82, comma 2, del TUEL;

**DATO ATTO** che:

- con il parere del Ministero dell'Interno in data 20/01/2009 n.15900/TU/82 è stato chiarito come "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento";
- l'art. 2 del DM. 119/2000 stabilisce che gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza stabiliti dalla tabella "A" sono aumentati in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
  - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
  - b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
  - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

**CONSIDERATO** che il dato della popolazione residente, sulla base del quale il citato DM n. 119/2000 determina l'entità delle indennità in oggetto, deve essere rilevato con il criterio indicato dall'art. 156, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, e cioè alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come è stato affermato anche dalla Corte dei Conti (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/2010, e Sezione Regionale Veneto, deliberazione n. 1/2014);

**PRESO ATTO** che la popolazione residente nel Comune di Ercolano alla data del 31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017 è pari a:

PERIODO DI RIFERIMENTO	ABITANTI
popolazione al 31.12.2015	53.962
popolazione al 31.12.2016	53.663
popolazione al 31.12.2017	53.535

come si rileva dal bilancio demografico ISTAT;

**PRESO ATTO**, altresì, che dalla suddetta certificazione si rileva anche che la popolazione residente è pari a n. 53663 unità alla data del 31.12.2017, e che, pertanto, si tratta di un dato stabile nel tempo;

**TENUTO CONTO** che questo ente:

- avendo una popolazione residente alla data del 31/12/2014, del 31.12.2015 e del 31.12.2016 di n. 53.962, 53.663 e 53535 abitanti, rientra, ai fini della determinazione della misura del gettone di presenza per i Consiglieri comunali, come riportato nell'allegato A al D.M. n. 119/2000, per la fascia demografica compresa tra n. 30.001 e n.250.000 abitanti, per un importo base di € 36,15 a seduta;
- per quanto concerne l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'articolo 2, comma 1: lettera a) (+5%) lettera b) (+3%), lettera c) (+2%) del citato decreto, il Comune di Ercolano si trova nelle condizioni di seguito esplicitate, così



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI**

**ORIGINALE**

come da comunicazione del competente Dirigente del Settore Polizia Municipale prot. n. 21270 del 06.04.2018 e della competente Direzione Settore Finanza e Controllo prot. 0000552/2018 del 03.01.2018:

- nell'anno 2017 non sono stati violati i vincoli normativi di rispetto del Patto di Stabilità;
- anno 2017: ricorre la condizione per l'applicazione del 5% in quanto la Città di Ercolano nell'anno 2016 è stata soggetta a flussi turistici stagionali legati alla presenza agli Scavi di Ercolano e del Vesuvio pari a 1.087.326 visitatori (487.540 Area Archeologica – Scavi e 599.786 Area Gran Cono – Vesuvio – dati che considerati anche singolarmente superano la quota del 30% di incremento della popolazione residente prevista dalla norma);
- anno 2017: ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 3% in quanto la percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate di questo Comune risultante dall'ultimo conto di bilancio approvato (2016) è pari a 0,51 valore maggiore alla media per la Campania pari a 0,33
- anno 2017: ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 2% in quanto la spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato (2016) è pari a € 587,98 valore superiore alla media pro-capite del totale spesa corrente per fascia demografica di appartenenza relativa alla Regione Campania pari a €. 419,50;

**RILEVATO** che:

- dall'esame del quadro normativo, degli orientamenti interpretativi di giurisprudenza e dottrina con l'ampio dibattito sul tema, nonché confrontando la posizione adottata da altre amministrazioni comunali in ambito regionale emerge che la decurtazione del 10% prevista dalla legge finanziaria 2006 va considerata tuttora vigente per effetto di una "sterilizzazione permanente" del sistema e che la misura alla quale fare riferimento è quella edittale decurtata della percentuale di cui all'art. 1, comma 54 della L. 266/2005, con l'applicazione su base annua degli eventuali aumenti di cui all'art. 2 del DM. 119/2000;
- dall'esame dei provvedimenti deliberativi di cui al periodo che precede emerge che le indennità di funzione per gli Amministratori ed il gettone di presenza per i Consiglieri comunali sono state determinate senza applicare la decurtazione del 10% prevista dalla legge finanziaria 2006 e che alla base di calcolo iniziale è stato applicato in forma stabile l'aumento del 2% di cui alla lettera C) del comma 2 dell'art. 2 del DM n. 119/2000 e del 20% in applicazione dell'incremento discrezionale di cui al comma 11 dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000;

**RAVVISATA** la necessità di adeguare l'Ordinamento dell'Ente nella materia in esame alle norme citate in conformità ai pareri espressi dalla Corte dei Conti tenuto conto che essi, pur avendo valenza giuridica di natura meramente consultiva, assumono tuttavia una portata notevolmente significativa;

**TENUTO CONTO** che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, la tabella, (con indicati l'ammontare delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119);

**EVIDENZIATO** che ai presidenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori dei Comuni della stessa classe demografica;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 01/03/ 90 del 09.04.2018 con cui sono state determinate le indennità di funzione dovute al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori Comunali nei seguenti importi, per l'anno 2018:

Carica	Indennità risultante DM n.119/2000 tabella A (in euro)	Indennità risultante alla data del 30 settembre 2005 (comprensiva dell'aumento del 20% in applicazione dell'incremento	Aumento art. 2 lettera a) DM 119/00 (5%) (in euro)	Aumento art. 2 lettera b) DM 119/00 (3%) (in euro)	Aumento art. 2 lettera c) DM 119/00 (2%) (in euro)	Totale spettante prima delle riduzioni (in euro)	Riduzione art.1, c.54, legge 66/2005 (10%) (in euro)	Riduzione Patto Stabilità	Totale teorico spettante Anni 2018 (in euro)



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI**

**ORIGINALE**

		discrezionale di cui al comma 11 dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000) (in euro)							
Sindaco	A = 4.131,66	4.957,99	247,90	148,74	99,16	5.453,79	545,38	///	4.908,41
V. Sindaco	B = 3.098,75 75% di A	3.718,50	185,93	111,56	74,37	4.090,36	409,04	///	3.681,32
Assessore	C = 2.479,00 60% di A	2.974,80	148,74	89,24	59,50	3.272,28	327,23	///	2.945,05

**RAVVISATA** la necessità di quantificare l'indennità di funzione spettante per l'anno 2018 al Presidente del Consiglio Comunale nella misura pari a quella attribuita agli assessori giusta determinazione dirigenziale n. 01/03/ 90 del 09.04.2018 ossia: € 2.945,05 mensili lorde;

**DATO ATTO** che al cap. 14/3 del bilancio corrente per l'indennità di presenza per le adunanze delle commissioni consiliari, capitolo utilizzato anche per il pagamento dell'indennità di funzione al Presidente del Consiglio è stanziata la somma di € 360.000,00;

**EVIDENZIATO** che la circolare Ministero Interno 5/6/2000 n.5 URAEL chiarisce come:

- l'applicazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza, come stabilite dalla tabella A del D.M. n.119, è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, con propria determinazione;
- qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999 (abrogato dall'art. 274 del d.lgs. n. 267 del 2000), attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti. Va, altresì, tenuto conto che competenti a deliberare in ordine alle indennità di funzione spettanti ai presidenti dei consigli comunali e provinciali sono i rispettivi consigli, in quanto rileva l'appartenenza all'organo. Pur nel rispetto della reciproca autonomia, tenuto conto degli inevitabili riflessi di carattere finanziario, i predetti organi potranno adottare le rispettive determinazioni concernenti le variazioni previe opportune intese;

**ATTESO** che, con le misure delle indennità, come qui stabilite, viene garantito il rispetto della riduzione imposta dall'art. 1, comma 54, della finanziaria 2006, poiché gli importi hanno subito anche la riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare delle indennità in godimento alla data del 31.12.2005;

**DATO ATTO** che gli importi di cui sopra sono al netto della riduzione del 10% prevista dall'art.1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006) e che a tali somme devono essere aggiunti, in termini valutativi annuali l'accantonamento della spesa per la corresponsione del trattamento di fine mandato amministrativo stabilito a favore del sindaco in virtù di quanto disposto dall'art.10 del D.M. n.119/2000;

**VISTO** l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che dispone: "*Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.*";

**PRESO ATTO** che la spesa per la liquidazione dell'indennità dovuta in favore del Presidente del Consiglio Comunale ammontano, per l'anno 2018, a complessivi € 35.340,60;

**ATTESTATA** l'assenza di situazioni di conflitti di interessi come dettagliate nel Codice di Comportamento dei dipendenti da parte dell'istruttore e di questa Dirigenza;



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI**

**ORIGINALE**

**ATTESTATO** che tutto quanto dichiarato nella presente istruttoria risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; che l'atto, per quanto noto, riguarda un Amministratore dell'Ente, non riguarda il personale dipendente dell'Ente e non ha come destinatari, in via diretta, parenti o affini di amministratori dell'ente; l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico.

**VISTI** gli artt. 107, il comma 4 dell'art.171, gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**DETERMINA**

2. Di **richiamare** le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di **quantificare** l'indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale dalla data di nomina a tutto l'anno corrente nella misura pari a quella attribuita agli assessori giusta determinazione dirigenziale n. 01/03/ 90 del 09.04.2018 ossia: **€ 2.945,05 mensili lorde**;
4. Di **dare atto** che alla indennità riportata al punto n. 2 verranno applicate le riduzioni previste dalla vigente normativa sulla base delle singole posizioni lavorative o professionali;
5. Di **dare atto** che al cap. 14/3 del bilancio corrente per l'indennità di presenza per le adunanze delle commissioni consiliari, capitolo utilizzato anche per il pagamento dell'indennità di funzione al Presidente del Consiglio è stanziata la somma di **€ 360.000,00**;
6. Di **quantificare** la spesa per la liquidazione dell'indennità dovuta in favore del Presidente del Consiglio Comunale ammontano, per l'anno 2018, a complessivi **€ 35.340,60**;
7. di **dare atto** che con il presente provvedimento non sono apportate variazioni in aumento negli stanziamenti di spesa del bilancio 2017, destinati al pagamento delle indennità degli Amministratori Comunali;
8. di **impegnare** la spesa di cui al punto 5 al cap. 14/3 del corrente bilancio;
9. di **stabilire** che l'indennità di cui trattasi nell'importo qui determinato sia erogata in favore dell'avente diritto a cura dell'Ufficio di Ragioneria con cadenza mensile;
10. di **precisare** che l'importo dell'indennità qui quantificata sarà rideterminato in base a quanto sarà stabilito dal Decreto Ministeriale di prossima emanazione che approverà le nuove indennità degli Amministratori Locali;
11. Di **dare** mandato al competente Ufficio di Ragioneria per l'effettuazione della trattenuta sulle competenze mensili qui liquidate in favore del partito di appartenenza a carico dei seguenti Amministratori:
  - nota prot. n. 18726 del 03.04.2017: Presidente del Consiglio comunale rag. Simeone Luigi: € 100,00 mensili da versarsi sull'IBAN IT37F0514240140103571148 presso la Banca di Credito Popolare;
12. di **notificare** la presente all'interessato;
13. di **provvedere** ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Organizzazione".
14. Di **dare atto** che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse né condizioni di incompatibilità;
15. Di **attestare** che tutto quanto dichiarato nella presente istruttoria risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; che l'atto, per quanto noto, riguarda un Amministratore dell'Ente, non riguarda il personale dipendente dell'Ente e non ha come destinatari, in via diretta, parenti o affini di amministratori dell'ente; l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI**

**ORIGINALE**

16. Di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

L'ISTRUTTORE  
 Catello Bambi

IL DIRIGENTE  
 dott. F. Zenti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 FINANZE E CONTROLLO  
 (Dott. ssa Paola Tassinari)